COMMISSIONE VI

FINANZE

11.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **PIER LUIGI ROMITA**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Discussione e rinvio):

Serrentino ed altri: Interpretazione autentica e modifica del terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per i residenti a Campione d'Italia (2507) 3

Romita Pier Luigi, *Presidente* 3, 5, 6

Merolli Carlo, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 4

Rosini Giacomo, *Relatore* 3

Serrentino Pietro 5

PAG.

Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):

Assegnazione all'Amministrazione dei monopoli di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per la costruzione della Manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione del premio incentivante di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 (1881) 6

Romita Pier Luigi, *Presidente* 6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,10.

NEIDE MARIA UMIDI SALA, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge Serrentino ed altri: Interpretazione autentica e modifica del terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per i residenti a Campione d'Italia (2507).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Serrentino, Usellini, Bellocchio, Buffoni, Romita, Visco, Pellegatta, Casati, Tagliabue e Grillo Salvatore: « Interpretazione autentica e modifica del terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per i residenti a Campione d'Italia ».

L'onorevole Rosini ha facoltà di svolgere la relazione.

GIACOMO ROSINI, *Relatore.* Signor presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la proposta di legge che siamo chiamati ad esaminare nella seduta odierna pone alla nostra attenzione, in termini generali, una questione non nuova: quella di definire in maniera inequivocabile la volontà di una legge vigente, rispetto ad una pluralità di interpretazioni da parte degli organi dello Stato preposti alla sua applicazione.

È una questione di non poco rilievo, vista la frequenza con la quale il fenomeno si ripropone e le conseguenze, anche di natura penale, che la stessa non raramente comporta. In primo luogo, ciò deve indurre il legislatore ad uno sforzo di maggiore chiarezza nell'adempimento delle proprie funzioni, ma non si può sottacere la responsabilità di chi molto spesso risulta inadeguato ai compiti preminenti che viene chiamato a svolgere nelle istituzioni, confondendo il fine con i mezzi preposti al suo raggiungimento o – per dirla in altre parole – facendo prevalere la lettera della legge sul suo spirito.

Nel caso di specie, appare evidente che numerose interpretazioni legislative hanno omesso di considerare la specificità della situazione in cui si trovano i cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia. Considerare uguale chi uguale non è corrisponde al principio sancito nell'articolo 3 della Costituzione e ad altri diritti garantiti dalla nostra Carta fondamentale, ma viola un più generale principio di giustizia.

Per questi motivi, sono favorevole alla proposta di legge al nostro esame, anche se non la considero la soluzione più idonea per confermare questo principio di giustizia e di uguaglianza nei confronti dei cittadini di Campione d'Italia; ritengo, anzi, che la via indicata sia la meno limpida e la più indiretta. Ciò nonostante, raccomando che la Commissione si esprima a favore della proposta di legge n. 2507, affinché, in futuro, non sorgano più dubbi sulla qualificazione giuridica delle somme che il comune di Campione d'Italia elargisce ai dipendenti pubblici, in attività e in quiescenza, aventi residenza e domicilio fiscale nel proprio territorio.

In conclusione, ed a conforto di quella che mi auguro risulti la nostra deliberazione finale, desidero ricordare che una decisione in tal senso è auspicata anche dalle recenti conclusioni della commissione tributaria di secondo grado di Como, secondo le quali alle cosiddette « integrazioni per differenza di cambi » (di cui godono i dipendenti pubblici residenti a Campione), non può essere disconosciuta la natura di sussidi di carattere assistenziale; esse, pertanto, non sono equiparabili ad una fonte di reddito, per quanto riguarda le esigenze di natura fiscale e previdenziale.

Il provvedimento tende a garantire, per i soggetti interessati, la stessa capacità di spesa di ogni cittadino italiano; questa è l'ottica nella quale devono muoversi l'amministrazione fiscale e l'istituto di previdenza preposto, non quella di ritenere che i sussidi considerati debbano essere assoggettati a tributo!

CARLO MEROLLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo desidera ricordare che il terzo comma dell'articolo 34 del decreto presidenziale 29 settembre 1973, n. 601, reca l'esenzione dall'IRPEF e dall'ILOR per i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a favore dei percettori. La norma in parola, assieme alle altre agevolazioni recate dallo stesso articolo, persegue evidenti fini di solidarietà sociale (in applicazione dei princìpi di cui agli articoli 2 e 38 della Costituzione), fissando un trattamento differenziato di natura oggettiva secondo le indicazioni fornite dall'articolo 9 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Secondo le previsioni normative, i beneficiari delle erogazioni versano in condizioni di necessità e bisogno tali da comportare l'intervento dell'assistenza pubblica, che – come è noto – prescinde dalla circostanza che il percettore sia o meno lavoratore e da una previa forma di contribuzione sociale obbligatoria.

Va altresì sottolineato che per l'articolo 18 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e per l'articolo 15 della legge 29 febbraio 1980, n. 31, i redditi prodotti in franchi svizzeri dai soggetti aventi domicilio fiscale nel comune di Campione d'Italia vanno computati in lire italiane secondo un tasso fissato sulla base del cambio ufficiale tra l'Italia e la Svizzera e del rapporto tra gli indici dei prezzi al consumo dei due paesi, con periodici aggiornamenti. Sulla stessa base, il comune di Campione d'Italia provvede a convertire in franchi svizzeri le pensioni e le retribuzioni dei pubblici dipendenti colà residenti, integrandole equitativamente con una somma che tenga conto – nel corso del triennio – delle variazioni intervenute sul tasso ufficiale di cambio.

Ciò posto, questo Ministero non può che esprimere parere nettamente contrario all'ulteriore *iter* dell'iniziativa parlamentare in esame. Anzitutto è da escludere che le integrazioni per differenza cambio, corrisposte dal comune di Campione d'Italia, siano assimilabili a qualsivoglia forma di sussidio d'assistenza pubblica. E, invero, la qualificazione giuridica di dette integrazioni ha la stessa natura del reddito percepito (pensione o retribuzione) dal beneficiario, determinando così un reddito aggiuntivo, la cui tassabilità è di palmare evidenza, a meno di non voler violare l'obbligo generale di contribuzione alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva. Del pari, detta qualificazione giuridica non è tale da elidere, nei soggetti percettori, l'attitudine alla contribuzione per le somme così erogate, atteso che queste ultime non sono finalizzate ad obiettivi generali di solidarietà, ma hanno soltanto lo scopo di mantenere inalterato il potere d'acquisto di pensioni e retribuzioni (in maniera sostanzialmente analoga a quanto accade per l'indennità di contingenza).

D'altro canto, la proposta in discussione – se approvata – stravolgerebbe, per un solo caso di specie, la struttura unitaria del sistema delle agevolazioni, come concepito dal più volte citato articolo 34 del decreto n. 601. In realtà, non si può ammettere una siffatta novella per

un corpo unitario di disposizioni agevolative, quando lo stato di bisogno, che determina l'intervento integrativo da parte del comune di Campione d'Italia, deriva da un'evidente inadeguatezza delle norme di cui al citato decreto-legge n. 216 rispetto all'attuale realtà socioeconomica di quel comune, inadeguatezza che nulla ha a che vedere con le disposizioni agevolative di cui trattasi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee genrali.

PIETRO SERRENTINO. Signor presidente, onorevoli colleghi, dico subito che le osservazioni testé espresse dall'onorevole sottosegretario mi hanno non poco stupito, anche perché dimostrano che il Ministero delle finanze non è stato aggiornato su motivazioni di fondo che, dal punto di vista della legittimità, contrastano con le affermazioni svolte in questa sede dall'onorevole Merolli. Ritengo, infatti, che la motivazione della commissione di secondo grado di Como, assai ampia, attenga argomenti espressi in questa sede dal Governo per contestare la legittimità di una soluzione che metterebbe fine ad una conflittualità i cui riflessi si estendono, prevalentemente ma non solo, al settore fiscale, e si ponga, quindi, all'attenzione della Commissione per la competenza che essa ha sulla materia in oggetto.

L'integrazione cambio è un automatismo applicato da tempo ed è dovuta ad una necessità dalla quale non è possibile prescindere, quella, cioè, di conservare il potere d'acquisto delle somme percepite in lire dai dipendenti pubblici del comune di Campione d'Italia – che sono pochissimi – e dai circa trenta cittadini che usufruiscono della pensione sociale. Per questi ultimi, anzi, il comune di Campione d'Italia viene a trovarsi nella condizione di dover sospendere l'integrazione cambio, in quanto l'INPS, considerandola « altro reddito », ha sospeso l'erogazione delle pensioni stesse.

Il ministro del lavoro, al quale alcuni parlamentari, in data 4 agosto 1987, hanno presentato un'interrogazione a risposta scritta, ha ritenuto legittimo l'operato dell'INPS, e lo ha considerato tale alla luce dell'attuale normativa.

Merita il conto di ricordare, allora, che l'integrazione-cambio per i redditi prodotti in franchi svizzeri nel comune di Campione d'Italia deriva da un decreto-legge secondo il quale i suddetti andavano computati in lire italiane, sulla base di un cambio annuo di 200 lire per ogni franco svizzero, per i periodi di imposta relativa agli anni 1980, 1981 e 1982. Precisato, altresì, che per successive disposizioni del Ministero del tesoro, l'odierno tasso di cambio è di lire 223 per ogni franco svizzero, mentre il cambio corrente della moneta nel comune di Campione d'Italia è di 900 lire circa, appare evidente che se dovesse valere il discorso di una valutazione riferita a quest'ultimo ammontare, la categoria degli assistiti sociali verrebbe a subire un danno economico estremamente pesante. Infatti, se i franchi fossero considerati al valore di cambio di 233 lire, l'affitto di un'abitazione, ad esempio, potrebbe essere contenuto tra le 200 o 300 mila lire al mese; stando, invece, al cambio ufficiale, la stessa abitazione verrebbe a costare sulle 800 mila lire mensili.

Ritengo opportuno, pertanto, che il Ministero delle finanze prenda immediati contatti con la commissione tributaria di secondo grado di Como, per conoscere le ragioni per le quali la commissione stessa ha ritenuto di accettare ricorsi avverso accertamenti fiscali per mancata denuncia delle integrazioni di cambio.

In conclusione, il fisco non ha mai ricevuto entrate derivanti dalle integrazioni di cambio, è stata sospesa l'erogazione delle pensioni sociali e, per due volte, è stato accettato il ricorso delle categorie interessate contro accertamenti fiscali per mancata denuncia delle integrazioni. Nonostante ciò, il fisco non intende modificare la propria interpretazione.

Ho ricevuto, l'altro ieri sera, la fotocopia di una lettera inviata dalle autorità di Campione d'Italia al ministro Emilio

Colombo: per la situazione disagiata di alcuni cittadini del comune, si sollecita una rapida approvazione della proposta di legge al nostro esame.

Desidero far notare che non esistono rapporti di lavoro tra i beneficiari dell'assistenza ed il comune di Campione d'Italia. L'integrazione cambio, in sostanza, viene effettuata a titolo di sussidio, ma l'ufficio imposte dirette di Como non ha mai voluto riconoscerle tale natura.

Per il fisco, i contributi assistenziali dispensati dagli altri comuni sono completamente esenti dall'imposizione fiscale, mentre l'integrazione per differenza cambio rappresenta un reddito imponibile. Si ha, pertanto, un trattamento differenziato sulla base della diversa denominazione utilizzata: integrazione di cambio, anziché sussidi.

Sarebbe utile, per il comune di Campione d'Italia, approvare una delibera relativa all'integrazione di cambio, indicandola come un sussidio motivato da esigenze di sussistenza dei cittadini disagiati. Perché dunque, non si opera in tal senso? Perché esiste una normativa del Ministero del tesoro che determina un regime di cambio differenziato per i dipendenti pubblici residenti a Campione d'Italia, che sono una dozzina (tra i quali, se non erro, tre guardie di finanza, cioè dipendenti del Ministero delle finanze).

Ricordo che la realtà economica esistente a Campione d'Italia è particolare ed il costo della vita nella città è più alto rispetto alla Svizzera. Ciò è dovuto a determinati privilegi, legati alla collocazione geografica ed al particolare regime di autonomia amministrativa, che determinano una forte domanda di beni di consumo, proveniente da cittadini svizzeri, tedeschi, francesi, ed una conseguente lievitazione dei prezzi.

Per queste ragioni il Ministero del tesoro ha deciso di consentire un calcolo privilegiato del rapporto di cambio per i residenti a Campione d'Italia, così da ridurre gli svantaggi derivanti dall'alto livello dei prezzi.

A sostegno della proposta di legge di cui sono primo firmatario, occorre considerare che il ministro del lavoro ha affermato che nel considerare la soglia di reddito utile per la corresponsione della pensione sociale è irrilevante la natura giuridica delle somme percepite nell'anno dal cittadino, ma che va tutelata l'esigenza di non privare i cittadini campionesi del necessario sostentamento economico rappresentato dalla pensione sociale, stante anche la precarietà del contributo loro concesso.

Il fisco dovrebbe finalmente prendere atto del giudizio espresso dalla commissione tributaria di secondo grado, sezione prima, di Como.

Ritengo, quindi, utile che il Governo riveda la sua posizione, valutando con maggior attenzione i dati e gli elementi a disposizione.

PRESIDENTE. Avendo il Presidente dalla Camera disposto la revoca delle convocazioni delle Commissioni, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Assegnazione all'Amministrazione dei monopoli di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per la costruzione della Manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione del premio incentivante di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 (1881).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Assegnazione all'Amministrazione dei monopoli di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per la costruzione della Manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione del premio incentivante di cui

all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 ».

Non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione agricoltura, che ha iscritto il provvedimento all'ordine del giorno della seduta di domani alle ore 9, ed in considerazione della revoca delle convocazioni delle Commissioni disposta dal Presidente della Camera, il seguito della discussione del disegno di legge n. 1881 è rinviato a domani, al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 9,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO